

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

29 DIC. 1999

ADDI' 29 DIC. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michale	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

PRESIDENTE BADALONI - ASS.RE ALEANDRI - AMATI - DONATO

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 6095

OGGETTO: _____

Legge Regionale del 26 giugno 1980 n° 88. -

Programma di opere pubbliche: Sedi comunali -

Esercizio finanziario 1999 - Cap. 13111. - 2Evoc4 DGR 5049 DEL 5-10-99



OGGETTO: Legge regionale 26 giugno 1980, n° 88

Programma di opere pubbliche: Sedi comunali.

Esercizio finanziario 1999. Cap. 13111. REVOCA DUR SOU9 DEL 5-10-99 -

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Opere e Reti di Servizi e Mobilità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge 22 maggio 1971, n° 346;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n° 127;

VISTA la legge regionale 26 giugno 1980, n° 88;

VISTA la legge regionale 7 giugno 1999 n° 7 con la quale è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999 e la legge regionale 9.12.1999 n° 37 di variazione allo stesso;

ATTESO che lo stanziamento iscritto al capitolo n° 13111 del bilancio 1999, di £. 1.034.881.000= costituisce il limite di impegno per la concessione di contributi pluriennali in misura costante, per la durata necessaria per l'ammortamento dei mutui che verranno contratti per costruzione o ampliamento di edifici destinati a proprie sedi da parte dei Comuni;

VISTO il Decreto Ministro del Tesoro del 13 Settembre 1999 con il quale viene determinato nella misura del 4,85%, in ragione di anno, il saggio di interesse sulle somme che la Cassa Depositi e Prestiti concederà a mutuo;

CONSIDERATO:

- che l'intervento finanziario della Regione per il programma in oggetto può concretizzarsi nella misura necessaria a far fronte al totale ammortamento dei mutui che potranno essere concessi nella misura del 7,9225191871%, pari al costo del mutuo -comprensivo di rimborso interessi e capitale- praticato attualmente, ai sensi del precitato D.M. del 13.09.1999, dalla cassa DD. PP. che li concede per una durata di venti anni;

- che lo stanziamento di £. 1.034.881.000= iscritto al capitolo n. 13111, tenuto conto delle suddette premesse, comporta un volume di investimenti pari a circa £. 13.062.485.000=;

VISTO il disposto dell'art. 3 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, per il quale il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, approva i piani finanziari in materia di opere pubbliche articolati anche per settori di intervento e ripartisce, fra gli ambiti provinciali, le risorse a disposizione;

VISTO l'art. 64 della precitata legge regionale 7 giugno 1999 n° 7 con il quale sono attribuite ai Comuni sottoelencati, a valere sullo precitato stanziamento del capitolo 13111, le seguenti quote massime di spese ammissibili:

- Riano (Rm) £. 400.000.000=

- San Vittore (Fr) £. 750.000.000=

- Civitella S. Paolo (Rm) £. 400.000.000=

- Anzio Villa Sarsina (Rm) £. 3.000.000.000=

per un ammontare complessivo di £. 4.550.000.000=;

VISTO l'art. 20 della precitata legge regionale 9.12.1999 n° 37 con il quale sono attribuite le seguenti ulteriori quote massime di spese ammissibili ai Comuni sottoelencati, a valere sullo precitato stanziamento del capitolo 13111:

- Coreno Ausonio (Fr) £. 800.000.000=

- Monteflavio (Rm) £. 90.000.000=

- Comuni della Provincia di Latina £. 1.256.000.000= (riattribuzione ex programma 1997)

per un ammontare complessivo di £. 2.146.000.000=;

CONSIDERATO, per quanto sopra, che le risorse a disposizione per il programma in oggetto possono articolarsi sul restante volume di investimenti pari a £. 6.366.485.000= (£. 13.062.485.000= - £. 4.550.000.000= - £. 2.146.000.000=);

CONSIDERATO:

- che, data la limitata disponibilità finanziaria, occorre confermare i criteri approvati con la Deliberazione di Consiglio regionale del 3.12.1997 n° 407, relativa al programma di interventi per l'esercizio 1997, e quindi privilegiare -tra gli interventi previsti al cap.13111- quelli finalizzati all'eliminazione delle situazioni di maggior disagio definendo, quale obiettivo prioritario, quello di conseguire la piena funzionalità di Sedi comunali che ancora non lo siano;

- che il suddetto obiettivo può essere mirato, per le nuove costruzioni, verso interventi di completamento di edifici che non si sono potuti ultimare per carenza di finanziamenti (e che risultano quindi ancora inutilizzabili) al fine di renderli fruibili e funzionanti;



- che il suddetto obiettivo può essere mirato, per gli ampliamenti, verso interventi anch'essi di completamento ovvero tali da consentire la costruzione di nuovi spazi ed ambienti attualmente non esistenti ma indispensabili per la funzionalità dell'attuale Sede comunale;
- che nell'ambito degli interventi di cui sopra occorre definire la priorità per quelli di completamento che siano tali da rendere la Sede comunale pienamente funzionale e funzionante;
- che al fine di determinare la ripartizione, per ambito provinciale, delle risorse disponibili occorre, al fine di ottimizzare il rapporto costi-benefici, tener conto della popolazione residente e, nell'ottica del riequilibrio territoriale mirante a favorire realtà periferiche nei confronti della Capitale che -tra l'altro- può contare su rilevanti proprie capacità economiche d'intervento, non tener conto di quella residente nel comune di Roma;
- che al fine suddetto, essendo previsti dall'art. 64 della citata legge regionale 7 giugno 1999 n° 7 specifici finanziamenti per le sedi dei Comuni di Riano (Rm), S. Vittore (Fr), Civitella S. Paolo (Rm), Anzio (Rm), nonché dall'art. 20 della precitata legge regionale 9.12.1999 n° 37 specifici finanziamenti per le sedi dei Comuni di Coreno Ausonio (Fr), Monteflavio (Rm), occorre non tener conto anche della popolazione residente in tali Comuni;
- che, per quanto sopra, la ripartizione dei contributi può effettuarsi per ambito provinciale in rapporto alla distribuzione territoriale dei cittadini residenti detraendo -per la Provincia di Roma- il numero dei cittadini residenti nella Capitale e quella residente nei Comuni di Riano, di Anzio, di Civitella S. Paolo e di Monteflavio e -per la Provincia di Frosinone- il numero dei cittadini residenti nei Comuni di S. Vittore e di Coreno Ausonio, secondo la seguente tabella riportante dati ISTAT relativi al 31 dicembre 1997:

	Popolazione residente	% su totale gen.le
Prov. di Frosinone (esclusi S. Vittore e Coreno Ausonio)	487.729	19,20
Prov. di Latina	505.846	19,92
Prov. di Rieti	150.534	5,93
Prov. di Roma (esclusi Roma, Riano, Anzio, Civitella S. Paolo e Monteflavio)	1.104.219	43,48
Prov. di Viterbo	291.277	11,47
TOTALI	2.539.605	100,00

TENUTO CONTO che occorre procedere alla ripartizione del finanziamento di £. 6.366.485.000= nell'ambito dei fondi previsti al capitolo di spesa n° 13111 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999 e che tale ripartizione può essere effettuata adottando le medesime percentuali di cui sopra;

CONSIDERATO che tale adempimento permetterà alle amministrazioni provinciali di esercitare le proprie competenze disciplinate dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88;

RILEVATO che con propria Deliberazione del 5.10.1999 n° 5049, trasmessa al Consiglio il 12.10.1999 con nota 54974, si è proposta l'adozione della Deliberazione concernente il programma di opere pubbliche per Sedi comunali, cap. 13111;

RILEVATO che la VII Commissione Consiliare competente per il merito ha già espresso parere favorevole al provvedimento senza modifiche;

ACCERTATO in via informale presso la Commissione II, Bilancio e Tributi, che, per motivi di impostazione dei lavori dell'Organo Consiliare, impegnato nell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2000, la suddetta proposta, non potrà essere approvata dal Consiglio entro il 31.12.1999, né potrà essere adottata successivamente, perché attinente al bilancio per l'esercizio in corso;

CONSIDERATO che, per il rispetto del principio di annualità del bilancio, è necessario provvedere all'approvazione dell'impegno di spesa, per gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio a carico del cap.13111, entro il 31.12.1999;

RILEVATO che la Deliberazione di Consiglio, di approvazione del programma dei finanziamenti di cui trattasi, è propedeutica all'assunzione dell'impegno di spesa;

RITENUTO, per quanto sopra, che sussistano le condizioni poste dall'art. 22, punto 10) dello Statuto regionale per l'assunzione dei poteri del Consiglio revocando, nello stesso tempo, la citata propria Deliberazione del 5.10.1999 n° 5049;

con i poteri del Consiglio, ai sensi dell'art. 22, punto 10) dello Statuto regionale, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso ed all'unanimità



DELIBERA

- 1) Di revocare, per i motivi di cui alle premesse, la propria Deliberazione del 5.10.1999 n° 5049;
- 2) Di approvare -per interventi da eseguire in Sedi comunali- la seguente ripartizione territoriale della somma complessiva di £. 6.366.485.000= nell'ambito del finanziamento previsto al capitolo n° 13111 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999, approvato con legge regionale 7 giugno 1999 n° 6 come variata con legge regionale 9.12.1999 n° 37, per la concessione di contributi pluriennali in misura costante pari al 7,9225191871%, per la durata di venti anni:

	% di ripartizione	volume investimenti	contributo pluriennale
Prov. di Frosinone	19,20	£. 1.222.365.000=	£. 96.842.240=
Prov. di Latina	19,92	£. 1.268.205.000=	£. 100.473.820=
Prov. di Rieti	5,93	£. 377.530.000=	£. 29.910.130=
Prov. di Roma	43,48	£. 2.768.150.000=	£. 219.307.310=
Prov. di Viterbo	11,47	£. 730.235.000=	£. 57.853.150=
TOTALI	100,00	£. 6.366.485.000=	£. 504.386.650= c.t.

- 3) Le Amministrazioni Provinciali sono delegate ad approvare i rispettivi programmi ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, entro i limiti della previsione finanziaria come sopra precisati, ed inviarli, approvati, alla Regione per i successivi adempimenti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 88, del 1980, entro il termine perentorio di centoventi giorni a decorrere dalla data di comunicazione che sarà effettuata a cura dell'Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità;
- 4) Nel formulare i suddetti programmi le Amministrazioni Provinciali dovranno individuare interventi del seguente tipo:
 - a) per le nuove costruzioni, interventi di completamento di edifici che non si sono potuti ultimare per carenza di finanziamenti (e che risultano quindi ancora inutilizzabili) al fine di renderli fruibili e funzionanti;
 - b) per gli ampliamenti, interventi anch'essi di completamento ovvero tali da consentire la costruzione di nuovi spazi ed ambienti attualmente non esistenti ma indispensabili per la funzionalità dell'attuale Sede comunale;
- 5) Le Amministrazioni Provinciali, nell'individuazione degli interventi da proporre, dovranno considerare prioritari quelli di completamento che siano tali da rendere la Sede comunale pienamente funzionale e funzionante;
- 6) Gli interventi proposti, che dovranno essere immediatamente attuabili e coerenti anche dal punto di vista tecnico-economico onde evitare la possibilità di non completa realizzazione delle opere, dovranno essere rispondenti alle vigenti normative in materia di sicurezza ed accessibilità ed in particolare al DPR 24 luglio 1996 n°503 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
- 7) Le Deliberazioni di approvazione dei programmi dovranno essere corredate da relazioni esplicative sulle scelte delle opere eleggibili a contributo, come dal disposto dell'art.3, penultimo comma, della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88;
- 8) La concessione formale dei contributi in annualità, per l'attuazione dei suddetti programmi e l'assunzione dei relativi impegni, prevista dall'art. 4 della legge regionale n. 88 del 1980, verrà effettuata -per singolo intervento- dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche e Servizi per il Territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 giugno 1999, n.6;
- 9) Le amministrazioni Provinciali effettueranno delle verifiche periodiche dello stato di attuazione dei programmi per evitare la formazione di residui passivi e per il compiuto perseguimento degli obiettivi prefissi;
- 10) La progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere finanziate seguiranno il disposto del capo terzo della menzionata legge regionale 26 giugno 1980, n. 88;
- 11) Le comunicazioni ai Comuni inclusi nel programma di interventi saranno effettuate a cura delle rispettive Amministrazioni provinciali;

- Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32 della legge 15 maggio 1997 n° 127

IL VICE PRESIDENTE: F.to Lionello COSENTINO

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Severio GUCCIONE



11 GEN. 2000